

Lo prevede il decreto legislativo sullo scambio dati per gli schemi elusivi delle società

Il tax planning senza segreti

Obbligo di comunicare le operazioni transfrontaliere

DI ROSA BIANCOLLI
E FRANCESCO SPURIO

Lo scambio automatico di informazioni sui meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva diventa obbligatorio anche in Italia. A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto del Dlgs 100/2020 attuativo la direttiva 2018/822/UE (cosiddetta Direttiva DAC6) del 25 maggio 2018 in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali in relazione ad operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive i soggetti tenuti a rispettare gli obblighi di comunicazione (intermediari e contribuenti) dovranno comunicare entro il primo febbraio 2021 i dati relativi alle operazioni effettuate nel corso del 2020. Mentre entro il 28 febbraio 2021 dovranno essere inviati i dati delle operazioni intercorse nel periodo dal 25 giugno 2018 (data di entrata in vigore della Direttiva DAC 6) al 30 giugno 2020. La Direttiva recepita dall'Italia rappresenta la sesta modifica allo scambio di informazioni tra Amministrazioni europee e sarebbe dovuta entrare a regime dal 1° luglio 2020 tuttavia la crisi sanitaria a seguito del CoVid-19 ha portato al rinvio tramite l'approvazione della Direttiva (UE) 2020/876, intervenuta a modificare l'originario testo della Direttiva DAC 6 che ha consentito agli stati membri di posticipare lo scambio obbligatorio di informazioni fiscali, opzione già sfruttata Francia e Gran Bretagna.

Il Dlgs 100/2020 si colloca come punto di arrivo del processo di rafforzamento della

Il calendario degli adempimenti		
Tipologia	Termine	Obbligo di comunicazione
Obblighi di comunicazione operazioni 2020	01 febbraio 2021	Le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri attuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Obbligo di comunicazione una tantum	28 febbraio 2021	Le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri attuata tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020.
Obblighi di comunicazione operazioni 2021	30 giorni da	a) dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui è stata avviata l'attuazione; b) dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione.

trasparenza ritenendo che essa costituisca un prerequisito per combattere in modo efficace la pianificazione fiscale aggressiva. Processo avviato dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) nell'ambito del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) che si era concretizzato nell'adozione del Modello di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni «Model Mandatory Disclosure Rules» (MDR). A livello comunitario risale a maggio 2016 l'invito del Consiglio Ecofin alla Commissione Europea a prendere in considerazione iniziative legislative in materia di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni, per introdurre disincentivi più

efficaci per gli intermediari che intervengono nell'ambito di sistemi di evasione o elusione fiscale. Tali indicazioni individuavano lo scambio automatico di informazioni come un elemento chiave dell'azione di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva e all'occultamento degli attivi sulla base dei quali è stata adottata la direttiva (UE) 2018/822. Il decreto quindi rappresenta lo strumento legislativo che permetterà all'Italia di scambiare i dati fiscali, inviati dai contribuenti e dagli intermediari, con gli altri paesi europei al fine di esaminare le operazioni transfrontaliere che sono potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva.

Particolare enfasi viene posta dalla norma sugli intermediari, accusati in passato di aver svolto un ruolo attivo nell'ideazione e nell'attuazione di tali transazioni, individuati come soggetti che elaborano, commercializzano, organizzano un meccanismo transfrontaliero da comunicare. Pertanto da oggi contribuenti ed intermediari saranno entrambi obbligati a comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni potenzialmente elusive e potranno evitare tale obbligo solo dimostrando che è già stato assolto da un altro soggetto oppure nel caso in cui dalle informazioni trasmesse possano emergere responsabilità penali. L'obbligo di comunicazione incrociato, nel breve

termine, ad una modifica dei rapporti tra intermediari e società che dovranno valutare in modo più attento la selezione dei consulenti al fine di evitare l'implementazione di operazioni di pianificazione fiscale che poi non dovessero essere condivise con le amministrazioni fiscali europee. Nel medio termine si assisterà ad un aumento dell'utilizzo degli strumenti di dialogo preventivo con l'Agenzia delle entrate al fine di condividere le operazioni potenzialmente contestabili alla luce del fatto che la comunicazione non garantisce alcuna tutela per i contribuenti interessati ma fornisce informazioni alle amministrazioni finanziarie coinvolte che possono utilizzarle per un eventuale contestazione. Infine per la completa attuazione della Direttiva il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà emanare un decreto per definire le regole tecniche per l'attuazione ed in particolare per specificare gli elementi distintivi delle operazioni transfrontaliere oggetto di comunicazione e i criteri in base ai quali verificare quando i suddetti meccanismi sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale. Allo stesso tempo l'Agenzia delle entrate dovrà definire, tramite apposito provvedimento, le modalità per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri.

— Riproduzione riservata —

